

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 01932/2018 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1932 del 2018, integrato da motivi aggiunti,
proposto da

Comune di Castellammare del Golfo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Anna Stellino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Sicilia - Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento dell'Energia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;

nei confronti

Comune di Catania, Comune di Malfa non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

del DDG rep n.291 del 22.05.2018, comunicato al Comune di Castellammare del

Golfo con nota prot. n. 23322 del 21.06.2018, inviata a mezzo pec in data 28.06.2018, avente ad oggetto l'approvazione dell'elenco (Allegato 1) delle istanze ritenute non ricevibili e non ammissibili, nella parte in cui risultano non ammesse le istanze di finanziamento presentata dal Comune di Castellammare del Golfo, a valere sulla linea di intervento di cui all'azione 4.1.1 del PO FESR Sicilia 2014/2020;

- del DDG n. 290/2018 del 22.05.2018, avente ad oggetto l'elenco degli interventi ritenuti ammissibili, nella parte in cui i progetti presentati dal Comune ricorrente non risultano inseriti;

del DDG 491 del 9.07.2018, avente ad oggetto la rettifica degli elenchi relativi alle istanze ritenute ammissibili di cui al DDG 290/2018, e delle istanze ritenute non ammissibili di cui al DDG n.291/2018;

- del DDG 569/2018 del 25.07.2018 avente ad oggetto l'approvazione dell'elenco provvisorio delle operazioni ritenute non ammissibili all'esito della valutazione;

- del DDG n. 570/2018 del 25.07.2018 avente ad oggetto l'approvazione della graduatoria provvisoria delle operazioni ammesse e finanziabili, nella parte in cui i progetti presentati dal Comune ricorrente non risultano inseriti.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO il 17\4\2019 :

Annullamento della nota dell'Assessorato Regionale Siciliano dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento Regionale dell'Energia, prot. 3177 del 23.01.2019, depositata in giudizio in data 28.01.2019, e comunicata in pari data, - dell'avviso pubblico relativo alla procedura e di ogni altro atto contestuale, concomitante, successivo o comunque connesso, anche di tipo endoprocedimentale e/o istruttorio, allo stato non conosciuto.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'art. 49 C.P.A.;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Sicilia - Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento dell'Energia;

Viste le ordinanze n. 2595/2018 e n. 108/2019;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 febbraio 2020 il dott. Roberto Valenti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che il ricorso in esame attiene ai provvedimenti relativi all'intervento di cui all'azione 4.1.1 del PO FESR Sicilia 2014/2020, in relazione al mancato inserimento delle istanze di finanziamento presentate dal Comune di Castellammare del Golfo;

Considerato che, ai fini della decisione nel merito, è necessario integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti potenzialmente pregiudicati da un eventuale accoglimento;

Ritenuto, pertanto, necessario ordinare alla ricorrente d'integrare il contraddittorio entro 20 giorni dalla notifica della presente ordinanza;

Ritenuto, opportuno, per economia processuale e malgrado l'assenza di un'istanza di parte, autorizzare la parte ricorrente a integrare il contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami del ricorso, disponendo, ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a., il quale richiama l'art. 151 c.p.c., che la stessa avvenga mediante pubblicazione, per 30 giorni, sul sito dell'Assessorato regionale dell'energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento dell'energia, per ciò che attiene al PO FESR Sicilia 2014/2020, da effettuarsi entro 20 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, di un apposito avviso contenente: a) copia di quest'ultima e di un sunto del ricorso; b) indicazione nominativa di tutti i soggetti inclusi nella graduatoria di che trattasi in posizione utile o non utile; c) indicazione dello stato attuale del procedimento e del sito web della giustizia amministrativa (www.giustizia-amministrativa.it) su cui potere individuare ogni altra informazione utile;

Ritenuto di assegnare un termine per il deposito della relativa documentazione di

30 giorni dal perfezionamento della procedura notificatoria;

Ritenuto di richiamare l'attenzione della parte ricorrente sul combinato disposto dell'art. 49, comma 3, e 35, comma 1, lettera c), secondo il quale, se l'atto di integrazione del contraddittorio non è notificato nei termini assegnati e successivamente depositato, il giudice dichiara il ricorso improcedibile;

Ritenuto di differire la trattazione del merito del ricorso all'udienza pubblica dell'8 ottobre 2020, ore di rito;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), ordina l'integrazione del contraddittorio e autorizza la notifica per pubblici proclami secondo le modalità in motivazione; differisce la trattazione del merito del ricorso all'udienza pubblica dell'8 ottobre 2020, ore di rito.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2020 con l'intervento dei magistrati:

Calogero Ferlisi, Presidente

Aurora Lento, Consigliere

Roberto Valenti, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Roberto Valenti

IL PRESIDENTE
Calogero Ferlisi

IL SEGRETARIO